



Il Direttore Generale

Prot. n. 1070.11/2021 GC/ac

IMPORTANTE

Roma, 9 giugno 2021

Ai Direttori e ai Presidenti
delle Associazioni
Regionali e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Responsabili Credito Territoriali

e p.c. Rete Ats-Co.Svi.G

Loro Sedi

Oggetto: **Moratoria sui Finanziamenti – Decreto Sostegni Bis**

Una delle misure a maggior impatto per sostenere la liquidità delle imprese nel periodo della pandemia è stata la *moratoria sui finanziamenti*, stabilita per legge dall'art. 56 del DL 18/2020. Quest'ultima prevista fino al 30 settembre 2020, a seguito del perdurare della crisi, è stata estesa a tutto il 2020 e agli inizi del 2021, ovvero dapprima fino al 31 gennaio 2021 e poi al 30 giugno 2021.

*L'ultima proroga è intervenuta con il decreto Sostegni bis spostando la moratoria al **31 dicembre 2021**.*

OPERAZIONI COINVOLTE

RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE	CASISTICA
Art. 56 Comma 2	Apertura di Credito c/c	Linee di cassa
lettera a)	Anticipi su Crediti	anticipi
Art. 56 Comma 2	Prestiti non rateali	Finimport
lettera b)		Finanz. Bullet
Art. 56 Comma 2	Rate Finanziamenti	Mutui
lettera c)	Canoni di Leasing	Leasing

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della moratoria le PMI per definizione Comunitaria (Racc. CEE 361/2003), ovvero le micro, piccole e medie imprese oltre ai professionisti.

MODALITA' OPERATIVE

Dal punto di vista strettamente operativo le imprese che vogliono beneficiare di questa ulteriore proroga dovranno attivarsi, sulla base di quanto previsto dall'art. 16 del DL Sostegni bis **inviando entro il 15 giugno 2021 formale richiesta alla Banca**. Al riguardo non è prevista alcuna modalità comunicativa salvo format che verranno pubblicati dagli Istituti di Credito.

BENEFICIO

La proroga della misura riguarda esclusivamente la quota capitale, mentre dovrà essere ripreso il pagamento della quota interessi.

Come già anticipato, vista l'importanza della misura, è opportuno che:

- l'impresa, anche per evitare la concentrazione dei pagamenti a partire dal 2022 valuti l'impatto finanziario, che questa ulteriore proroga potrà comportare sui propri conti;
- qualora ne volesse comunque beneficiare richieda anche **tramite pec** all'Istituto di Credito la formale adesione **entro il 15 giugno 2021**;
- si tenga conto che, diversamente dalle moratorie fino al 30 giugno 2021 è **limitata esclusivamente alla quota capitale, mentre dovrà essere ripreso il pagamento della quota interessi**;
- l'impresa si attivi quanto prima nel richiedere il **rinnovo delle linee a breve termine** per evitare che un eccessivo appesantimento finanziario concentrato in un determinato periodo conduca ad un peggioramento del merito del credito.

Infine è bene chiarire che, la misura dovrà essere autorizzata a livello europeo ed è previsto che, entro 30 giorni il Fondo Centrale di Garanzia aggiorni le proprie Disposizioni Operative.

Tra i vari interventi di sostegno prorogati al 31 dicembre 2021, vanno menzionati il consolidamento di linee a breve e le rinegoziazioni di mutui in essere, che continueranno a beneficiare della garanzia all'80%, purché il nuovo finanziamento comprenda anche il 25% di liquidità aggiuntiva a titolo di maggior credito. Quest'ultima misura consente alle imprese unitamente ad un allungamento del piano di rimborso, un minor carico finanziario e una liquidità sufficiente per la ripresa delle attività.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Giuseppe Capanna

